

## **SPESE D'ASSISTENZA PER L'INFORTUNISTICA STRADALE RICONOSCIUTE COME DANNO EMERGENTE**

In caso di sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato, che chieda assistenza stragiudiziale ad uno studio d'infortunistica stradale, possono essere conteggiate nella successiva richiesta giudiziale di risarcimento danni sotto il profilo del danno emergente.

Lo ha stabilito la sentenza di Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997 che ha riconosciuto, al danneggiato da un incidente automobilistico, anche il diritto al rimborso delle spese dell'assistenza stragiudiziale.

La configurabilità di detta spesa come danno emergente, secondo quanto deciso, neppure può essere esclusa per il fatto che l'intervento dello studio d'assistenza infortunistica non abbia poi portato alla definizione della controversia facendo recedere l'assicuratore dalla posizione assunta.

Considerato l'aspetto della vicenda oggetto d'assistenza in sede stragiudiziale, ciò che ha rilevanza è considerare "se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento".

Nel caso di specie il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Mestre aveva, nel liquidare il danno, negato la spettanza del rimborso della spesa sostenuta per la prestazione ante causam da parte di uno studio d'infortunistica stradale.

Il Tribunale ha rigettato l'appello sulla premessa che le spese sostenute per l'attività stragiudiziale sono risarcite "solo se l'assistenza sia stata in concreto resa necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del diritto al risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato di quantificare correttamente le proprie pretese, anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioni".

I giudici di legittimità si soffermano preliminarmente sulla decisione della Corte di Cassazione secondo cui, in tema d'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione.

Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali.

Quando la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, “le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. n. 2775 del 2006)”.

Citate anche altre decisioni concernenti l'ipotesi in cui la spesa stragiudiziale è stata sostenuta per essere stato incaricato un avvocato che poi abbia agito giudizialmente, sulla cui legittimità non può esserci dubbio, perchè la prestazione d'assistenza legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense, i giudici della suprema Corte si domandano “se un analogo principio possa trovare applicazione allorquando, come nella specie, l'assistenza stragiudiziale sia prestata da un soggetto che non rivesta la qualità di professionista legale iscritto all'apposito albo”.

In particolare si chiedono se in tal caso sia d'ostacolo l'essere stata la prestazione svolta da un soggetto non avente quella qualità.

La risposta è che non può esserci nessun ostacolo al rimborso della spesa che abbia preceduto il giudizio anche quando la prestazione non sia stata svolta da un avvocato, in base al consolidato principio secondo cui “La prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c., e da diritto a compenso a favore di colui che la esercita” (Cass. n. 12840 del 2006; nello steso senso Cass. n. 7539 del 1997. Si veda pure Cass. n. 5906 del 1987”).

Per questo, del tutto irrilevante è stato ritenuto il fatto, che l'attività d'assistenza legale sia stata prestata nella specie da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista legale.

Per completezza si può aggiungere che, in merito all'attività legale da considerare “riservata”, a parte le sentenze citate, si sono pronunciate anche le SS.UU.: hanno confermato che “la prestazione d'opera intellettuale nell'ambito dell'assistenza legale è

riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, e, comunque, in diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, onde, al di fuori di tali limiti, l'attività d'assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali” (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 28658).